



Comune di Bernareggio

Provincia di Monza e della Brianza

Codice Ente: 10906

DELIBERAZIONE N. 12

In data 20/03/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SULLA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO"**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venti** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, nella **Sala Consiliare**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **pubblica**.

Seduta **straordinaria** di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Nome	P	A	Nome	P	A
ESPOSITO ANDREA	SI		REALI CARMEN	SI	
BRAMBILLA PAOLA	SI		LIMONTA TOMMASO	SI	
ZANGHERI DANIELE	SI		MOTTA MASSIMILIANO	SI	
VILLA LUIGI	SI		BIELLA EMILIO	SI	
CANTU' CHIARA LUISA MARIA	SI		TORNAGHI STEFANO	SI	
STUCCHI EMILIO GIULIO	SI		LONGHI CINZIA	SI	
ABOURI JAMILA	SI		CARRETTONI MARCO	SI	
MAGGIONI CANDIDA	SI		VERTEMATI FERNANDO	SI	
CRIPPA STEFANO	SI				

Totali Presenti 17 - Assenti0

Assiste **il Segretario Comunale** sig. **Codarri Dott. Paolo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **il Sindaco Dott. Andrea Esposito** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SULLA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco premette un doveroso ringraziamento alla Commissione Statuto e Regolamenti che ha svolto un grande lavoro su questo argomento con oltre 4 ore di discussione in due sedute. Forse il lavoro più ampio svolto su un singolo regolamento in questo mandato amministrativo.

Il Vice Sindaco Brambilla premette che è stato presentato un emendamento (**allegato n.6**) corredato dal parere di regolarità tecnica, per rimediare ad un errore materiale rispetto a quanto concordato in seno alla Commissione Statuto e Regolamenti.

Il Vice Sindaco svolge quindi la allegata relazione (**allegato n. 7**). Fa quindi presente che il regolamento proposto è il risultato di un percorso, coerente con il programma di mandato. Non è un punto di arrivo, soprattutto sul versante della informazione e della prevenzione. Ringrazia sentitamente la Commissione per l'importante lavoro di confronto e revisione con la collaborazione del Segretario Comunale.

Il Consigliere Longhi premette che il proprio gruppo lascia ai singoli Consiglieri libertà di votazione su questo argomento. Ringrazia tutti i membri della commissione Statuto e Regolamenti perché le sedute di questa Commissione sono sempre momenti importanti, a parte il regolamento sul verde. Preannuncia il proprio voto a favore, nonostante le contraddizioni dello Stato in materia di gioco d'azzardo, come ad esempio l'ultima sentenza del TAR sull'ordinanza del Comune di Bergamo con cui viene detto che il lotto ed il gratta e vinci sono intoccabili. Dà atto del grande impegno e della grande passione soprattutto da parte del vice Sindaco Brambilla su questo punto, alla quale va il proprio supporto morale, in quanto molto attento anche a dare dati ed indicatori sui risultati sulle molte iniziative svolte, anche aprendo sportelli. Occorre pensare a nuove modalità in quanto nessuno dei residenti va al Sert per farsi supportare. E' veramente difficile poter dire che, nonostante l'impegno, si stia facendo davvero qualcosa di concreto. Suggerisce di inviare di nuovo il comandante della PL a fare ulteriori verifiche nei locali con macchinette da gioco fra un anno. Chiede infine se il Comune di Bernareggio partecipa al bando regionale in scadenza al 14 aprile.

Il Consigliere Biella fa presente che, per fortuna, ha partecipato solo ad una seduta della commissione. Ritiene che ben venga che ci si impegni per contrastare il gioco d'azzardo, ma reputa che vi sia una ipocrisia dietro a tutto questo. Vi è una legge regionale e disposizioni statali. La legge regionale non demanda ai sindaci di fare il regolamento. Al limite si potrebbero fare solamente delle ordinanze sindacali. Si sta perdendo tempo e dichiara di non votare a favore.

Il Consigliere Vertemati rileva la contraddizione del fatto che i Governi, nel tempo, hanno messo le tasse sul gioco d'azzardo ed il bilancio dello Stato ha una cifra di 10 miliardi che proviene da queste attività. La dizione "gioco d'azzardo lecito" è una espressione che rende basiti, una invenzione che solo in Italia può esserci. La commissione Statuto e Regolamenti ha lavorato bene, in maniera produttiva, non vi era arroccamento da parte della maggioranza, ma scioltezza nel costruire insieme alla minoranza la soluzione migliore. La Commissione ha dato al Vice Sindaco l'input di riunire gli operatori prima della approvazione del regolamento ed il Vice Sindaco è andato oltre recandosi presso gli operatori. E' stato fatto un lavoro importante in Commissione, ad esempio circa la definizione dell'orario di chiusura. Occorre anche studiare strumenti di incentivazione alla cessazione dell'attività delle macchinette. Bisogna mantenere un buon rapporto con gli operatori, informandoli adeguatamente e ricordando l'impiego di mettere cartelli ben visibili. Non è certo che questo regolamento era scritto nel programma di mandato della maggioranza. Comunica il proprio voto favorevole.

Il Consigliere Tornaghi dichiara che in effetti è doveroso ringraziare la Commissione Statuto e Regolamenti perché ancora una volta questa commissione ha funzionato bene, vi è stata la possibilità, come già in altre occasioni, di confrontarsi sul tema. La maggioranza ha ascoltato in più occasioni le proposte della minoranza, specialmente in tema di orari di chiusura a tutela in particolare dei più giovani, anche sulle sanzioni ora le situazioni sono più eque e corrette. Ricorda di essersi espresso in commissione per l'astensione riservandosi una ulteriore riflessione. Dichiara ora di esprimersi a favore del regolamento in coerenza con quanto votato nello scorso aprile 2016 in consiglio comunale sul contenimento del gioco d'azzardo. E' evidente che è un controsenso che lo Stato in qualche modo inciti al gioco e poi le amministrazioni locali devono correre ai ripari. Sicuramente è un inizio per un percorso che deve ancora progredire e cercare maggiori risultati. Il nostro compito di minoranza è anche quello di cercare di trovare sempre un equilibrio per raggiungere un obiettivo comune che vada a beneficio della comunità. Fondamentalmente l'obiettivo è stato raggiunto, salvo verificare se porterà effettivamente dei benefici. Ribadisce quindi il proprio voto favorevole.

Il Consigliere Zangheri ricorda che la commissione è partita nei propri lavori muovendo dai principi e domandandosi cosa poter fare come consiglio comunale per fronteggiare il fenomeno. Il contrasto alle ludopatie era parte del programma di mandato. Il Parlamento avrebbe dovuto fare interventi legislativi che non ha fatto, il Consiglio Regionale ha fatto la sua parte, ma fino ad un certo punto ed allora si è cercato di lavorare come Comune. Si è ragionato insieme a tutti in Commissione per addivenire ad una condivisione, la più ampia possibile, su un tema così rilevante. Si tratta di un compromesso ragionevole per tutti e quindi conferma il voto favorevole del gruppo di maggioranza, auspicando un voto unanime da parte del consiglio.

Il Vice Sindaco Brambilla ricorda che è stato ottimo l'intervento nel progetto dei mesi scorsi fatto dalla Polizia Locale nell'ambito del progetto intercomunale sulle ludopatie, facendo apprendere alcune norme che forse gli operatori non avevano capito. Ora sono sei gli esercizi presenti sul territorio e 46 macchinette. Certamente verrà consegnato il regolamento a tutti gli esercizi. Ricorda che vi è anche uno sconto sull'Irap per gli operatori che decidono di abbandonare le macchinette da gioco. Sicuramente il Comune di Bernareggio parteciperà al bando regionale, insieme ad altri comuni, puntando in particolare sulle scuole. I risultati concreti sono difficili: è importante riuscire a portare le persone a fruire dei servizi pubblici di cura ed è importante che intanto si parli di questo problema.

Il Sindaco pone quindi in votazione l'emendamento presentato dal Vice Sindaco (allegato n.6);

Con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Biella), contrari n.0, resi nelle forme di legge, essendo n. 17 i consiglieri presenti e n. 16 i votanti;

D E L I B E R A

L'emendamento (Allegato n. 6) **viene approvato.**

Quindi,

Premesso che:

- con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;
- La ludopatia è un disturbo molto serio che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi famigliari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo

l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;

Considerato che (come rilevato dalla sentenza del TAR Veneto n. 128 del 2017) nell'attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale (per una sintesi dei molteplici interventi di prevenzione e contrasto della ludopatia si veda Cons. St. parere n. 33/2015 che richiama, tra l'altro, i seguenti atti: la Raccomandazione 2014/478/UE del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line; il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, che ha introdotto numerose misure di contrasto al gioco d'azzardo on line e off line; l'art. 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici volta a prevedere disposizioni per la tutela dei minori e per contrastare il gioco d'azzardo patologico; la legge 3 dicembre 2014, n. 190 che ha trasferito presso il Ministero della Salute l'Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito dal cd. decreto Balduzzi; le numerose leggi regionali, inclusa la L. R. Lombardia n. 8 del 2013, che demandano agli Enti Locali l'adozione di misure di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio della dipendenza da Gioco d'Azzardo Patologico);

Evidenziato che dall'ultima indagine IPSAD 2013-2014 (Italian population survey on alcohol and other drugs):

- emerge che il 42,9% della popolazione nazionale tra 15-64 anni, che corrisponde a quasi 17 milioni di persone, ha giocato almeno una volta somme di denaro. Di questi oltre 5 milioni e mezzo sono giovani adulti di 15-34 anni, con una prevalenza equivalente al 42,7%. Il genere maschile mostra una maggiore attrazione per il gioco d'azzardo: il 55,7% degli uomini di entrambe le classi di età ha giocato somme di denaro, contro il 30,3% delle donne 15-64enni e il 29,3% delle 15-34enni;
- si rileva che tra gli adulti il gioco d'azzardo (rilevato mediante l'autocompilazione del test di screening Canadian Problem Gambling Index -CPGI) coinvolge, con un comportamento "a basso rischio", circa il 15% dei giocatori, il 4% viene classificato "a rischio moderato" e l'1,6% è identificato con un comportamento "problematico" (Bastiani et al. 2015);

Vista la L.R. 21 ottobre 2013 n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico";

Vista altresì la delibera della Giunta Regionale Lombardia X/5228 del 31.5.2016 avente ad oggetto: "stato di attuazione della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 "norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" - relazione annuale 2015 - (atto da trasmettere al Consiglio Regionale) " nella quale sono riportate molteplici informazioni al riguardo e tra l'altro il quadro sintetico delle attività realizzate nel 2015 dalle singole ASL e per la ASL di Monza Brianza risulta quanto segue:

- Interventi di prevenzione selettiva con giovani consumatori, in raccordo con X- space;
- Raccordo con progetti di riduzione dei rischi e riduzione del danno;
- Interventi con gruppi formali di giovani (oratori);
- Rete di Scuole che promuovono salute;
- Formazione insegnanti e accompagnamento scuole aderenti a LST e Unplugged;
- Supporto agli insegnanti aderenti al progetto triennale 2010-2012 di Life Skill education;
- Interventi di informazione, formazione e consulenza sulla prevenzione dalle dipendenze (studenti, insegnanti e genitori); WEB2.0; Prevenzione selettiva su gruppi a rischio;
- Interventi di prevenzione universale che implementano empowerment giovanile (cittadinanza attiva, promozione solidarietà, sviluppo identità di genere, ecc.).

Atteso che dalla predetta deliberazione di Giunta Regionale Lombardia X/5228 del 31.5.2016 risulta che, nell'anno 2015, sono stati presi in carico a livello regionale per Gioco d'Azzardo

C.C. n° 12 del 20/03/2017

Patologico (GAP) 2.117 soggetti. Le prestazioni a carico delle finanze regionali in totale sono state 47.653 e corrispondono a una valorizzazione economica totale delle prestazioni pari a Euro 1.366.000,65;

Ravvisato che nella predetta deliberazione della Giunta Regionale sono riportati i dati degli assistiti relativi alle singole ASL per l'anno 2015, da cui si evidenziano i seguenti dati con riferimento alla ASL Monza e Brianza:

ASL di appartenenza (UDO)	Codice tipo UDO	Numero Univoco Assistiti	Quantità Prestazioni	Valorizzazione Economica prestazioni
MONZA BRIANZA	SERT	143	2.147	34.508,98
	SMI	19	844	18.604,45
	Totale:	162	2.991	58.309,14

Preso atto:

- a) della comunicazione in data 6.3.2017 prot. n. 19082 (**allegato n.1**) della ATS BRIANZA (a seguito della richiesta comunale con nota in data 17.2.2017) , che fornisce informazioni circa il numero dei soggetti presi in carico per ludopatie da detta struttura sanitaria con riferimento al territorio dell' Ambito Territoriale di Vimercate, dandosi atto che nel 2016 nessun residente in Bernareggio ha ritenuto di avvalersi dei servizi della ATS: ciò costituisce un elemento di preoccupazione in considerazione di quanto riportato nell'allegato n. 2 alla presente ed a quanto di seguito esposto;
- b) della relazione (**allegato n. 2**) del Comandante della Polizia Locale di Bernareggio e di Aicurzio in data 8.3.2017, dalla quale relazione emerge un quadro allarmante circa la diffusione del fenomeno in argomento e circa il possibile ammontare dei proventi annui derivanti da tale attività nel territorio comunale (tenuto conto che l'importo dei proventi ivi riportati è riferito ad uno solo degli esercizi attivi e che la popolazione comunale supera di poco la cifra di 11.000 abitanti);
- c) della nota del Vice Sindaco Brambilla in data 9.3.2017 relativa alle attività poste in essere dal Comune di Bernareggio negli ultimi anni relativi al contrasto del fenomeno delle ludopatie (**allegato n. 3**);
- d) della "Sintesi degli interventi sviluppati ai sensi del bando per lo sviluppo ed il consolidamento di azioni di prevenzione e di contrasto dalle forme di dipendenza da gioco d'azzardo lecito (D.D.U.O. 1934/13) ed indicazioni per le prossime progettazioni " edita nel marzo 2017 dalla ATS Brianza, dalla quale emergono dati meritevoli di attenta considerazione: ad esempio, da quanto risulta dalle risposte ad appositi questionari, la distribuzione dei giocatori problematici nel territorio della ATS Brianza è superiore ai dati nazionali IPSAD 2013-2014 per la fascia di età relativa agli adulti (26-90 anni) e ai giovani (19-25 anni), mentre è leggermente inferiore ad altre statistiche regionali la percentuale degli adolescenti problematici e a rischio (13-17 anni). Inoltre tale corposo documento segnala quale utile fattore di contenimento del fenomeno - a tutela della salute - anche la regolamentazione della offerta (**allegato n. 4**);

Ritenuto verosimile che il numero reale delle persone affette da Gioco d'Azzardo Patologico sia ancora maggiore rispetto ai dati a livello interprovinciale presi in carico alla ATS Brianza, proprio in considerazione del fatto che una parte significativa del fenomeno resta sommerso in quanto molti soggetti ludopatici, poiché provano vergogna o perché sottovalutano la propria patologia o per altre ragioni, non si rivolgono alle strutture sanitarie e che dunque i dati sopra indicati rappresentano solo la punta dell'iceberg in termini dei soggetti realmente coinvolti da tale problematica;

Considerato del tutto irrilevante l'indicazione esatta del numero dei pazienti in cura presso l' A.T.S. Brianza che siano effettivamente residenti nel territorio comunale, perché il regolamento comunale non si riferisce a singole situazioni ma tiene conto del modo in cui esse si ripercuotono sul contesto comunale, nella ovvia consapevolezza che il fenomeno riguarda l'intero Paese, l'intera Regione, l'intero ambito territoriale di competenza della A.T.S. Monza e Brianza, e, infine, anche lo specifico territorio di Bernareggio (sentenza TAR Veneto n. 114/2016);

Atteso che il Comune è l'ente esponenziale della propria comunità locale: infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs 267/2000 "il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

Ritenuto che il Comune possa (anzi debba) adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo, anche sotto il profilo socio- economico, della popolazione locale;

Ribadito che rientra tra i compiti del Comune contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco a denaro costituisce di per sé un obiettivo accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le ben note conseguenze pregiudizievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini (anche di minore età) che a carico dei servizi sociali comunali;

Visto l'allegato schema di regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito (**allegato n. 5**);

Considerato con riferimento all'art. 3 dello schema di regolamento allegato che l'attività di raccolta di gioco lecito mediante apparecchi da gioco di cui all'art. 88 Tulp (sale giochi, ecc.) è sottoposta ad un duplice vaglio da parte del Comune (sentenza del Consiglio di Stato n. 4593 del 2015), atteso che per poter essere legittimamente esercitata l'attività deve essere preceduta dall'autorizzazione del Questore ex art. 88 T.U.L.P.S. e dalla relativa S.C.I.A. Una simile disciplina è conforme ai principi dell'Unione europea, come chiarito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia del 12 settembre 2013, secondo la quale «Gli artt. 43 e 49 del Trattato C.E. non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione»; Si tratta, infatti, di titoli che evidentemente sono preordinati al soddisfacimento di interessi diversi: mentre l'autorizzazione di polizia mira al contrasto dei fenomeni di criminalità legati al mondo delle scommesse, la S.C.I.A. consente di verificare il rispetto di quegli altri interessi che devono essere tutelati nell'esercizio dell'attività commerciale in questione, tra i quali spicca quello della tutela del consumatore rispetto alla cd. "ludopatia";

Atteso che, con riferimento all'art. 4 dello schema di regolamento allegato in relazione alla ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco dà concreta applicazione all' art. 5, comma 1, della l.r. n. 8/2013, disciplina regionale che - al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d'azzardo patologico (GAP) - vieta la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati con la d.g.r. n. 1274 del 24 gennaio 2014 (tale divieto decorre dalla data di pubblicazione sul BURL della suddetta deliberazione regionale, avvenuta il 28 gennaio 2014);

Ravvisato che né la l.r. n. 8 del 2013 né la delibera regionale sulle distanze (Delibera di Giunta Regionale n. 1274 del 2014) definiscono i "luoghi di aggregazione giovanile", in quanto spetta ai Comuni identificare, in base alla specifica realtà locale e al solo fine dell'applicazione della disciplina sulle distanze dettata dalla d.g.r. n. 1274 del 2014, quei luoghi che

C.C. n° 12 del 20/03/2017

effettivamente possano essere riconosciuti attrattori dell'aggregazione giovanile e ritenuto che appare opportuno inserire tra questi – nell'art. 4 dello schema di regolamento in esame - non solo le strutture che offrono servizi per favorire lo sviluppo e l'aggregazione giovanile, ma pure strutture aventi finalità differenti o anche semplici spazi aperti e parchi cittadini, ivi comprese le aree verdi inserite nell'ambito del CTL3;

Evidenziato che la disciplina sulle distanze è tesa a regolamentare il fenomeno delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi degli utenti. Si tratta, in definitiva, di disposizioni che non incidono direttamente sulla individuazione e sulla installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni e, dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate (cfr. Cons. St., Sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498);

Atteso altresì che, lo schema di regolamento allegato, all'art 5, disciplina gli orari per l'esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di che trattasi consentendone l'attivazione per n. 10 ore giornaliere (feriali e festivi) nella fascia dalle ore 10.00 alle ore 13,00 e dalle 16.00 alle 23.00;

Considerato che, come è stato rilevato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 3271/2014; ordinanze n. 2133, n. 996/2014 e n. 2712/2013; TAR Lombardia, Brescia, sentenza n. 1484/2012; TAR Campania, sentenza n. 2976 del 2011; TAR Lazio, sentenza n. 5619/2010, Consiglio di Stato, sentenza n. 3778/2015), quello della regolamentazione degli orari di apertura delle sale-giochi per esigenze di tutela della salute e con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico è un potere sindacale di carattere generale e riguarda dunque (TAR Toscana, Sez. II, 26 ottobre 2015 n. 1415 e TAR Emilia Romagna 5 novembre 2015 n. 1023) tutti gli esercizi commerciali – indipendentemente dall'epoca di avvio della relativa attività –, perché derivante dalla competenza ex art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 (da coordinare con previsione dell'art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011);

Visto l'art. 50 del Dlgs 18.8.2000 n. 267 il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, indirizzi - per quanto riguarda questo ente – inseriti nello schema di regolamento allegato;

Considerato che la competenza del Sindaco ad emanare le ordinanze de quibus è pacifica in giurisprudenza (ex multis, Corte costituzionale 18 luglio 2014, n. 220, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794);

Evidenziato che la disciplina degli orari derivante dal regolamento in esame riguarda (per quanto concerne i bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ecc) solamente l'utilizzo delle apparecchiature con vincite in denaro, mentre le restanti attività inerenti detti esercizi non vengono minimamente interessate dal provvedimento in argomento;

Ravvisato che:

- se è pur vero, che resta sempre possibile sostituire l'accesso fisico alle sale-giochi con quello virtuale ai siti informatici, o ricercare all'interno del territorio regionale aree in cui il gioco non sia soggetto alle stesse limitazioni, non ne deriva per ciò solo una preclusione ad introdurre vincoli a livello comunale utili a contenere il fenomeno, trattandosi pur sempre di prescrizioni che quanto meno circoscrivono gli eccessi e rendono più controllabile il settore (v. TAR Veneto, 16 luglio 2015 n. 811 e TAR Emilia Romagna 5 novembre 2015 n. 1023);
- In ordine ad eventuali conseguenti rischi di inadempienze e responsabilità dei gestori dei locali nei confronti dei concessionari e della stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, appare evidente che la presenza di un atto pubblico comunale che ponga

limiti al riguardo è in sé idonea a rendere incolpevole la condotta del privato tenuto ad uniformarsi (TAR Emilia Romagna 5 novembre 2015 n. 1023);

- la limitazione degli orari di attivazione delle apparecchiature da gioco costituisce uno strumento concretamente idoneo a contenerne la possibilità di utilizzo, integrando una misura amministrativa funzionale a circoscrivere la diffusione del fenomeno del gioco patologico (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 aprile 2015 n. 995);
- per costante giurisprudenza, la liberalizzazione delle attività commerciali e, più in generale, la libertà d'impresa non sono illimitate, ma possono essere conformate per tutelare valori costituzionali fondamentali quali la dignità e la salute della persona umana, l'ambiente e il paesaggio (TAR Emilia Romagna n. 1023 del 5 novembre 2015, Consiglio di Stato n. 3778 del 2015);

Dato atto che il gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli "altri servizi esclusi" di cui all'art. 7 lettera d) del D.Lgs. 59/2010 (che ricomprende anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e pertanto detto decreto legislativo non si applica alle fattispecie oggetto della presente deliberazione per quanto riguarda la disciplina degli orari (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15.7.2013);

Atteso che sulla legittimità di ordinanze o regolamenti comunali che hanno limitato sino a otto ore giornaliere (e dunque con una disciplina ancora più restrittiva rispetto a quella adottata nel regolamento in esame) l'apertura delle sale scommesse o da gioco e la funzionalità degli apparecchi per il gioco installati in altri pubblici esercizi si sono formate le seguenti pronunce dei giudici amministrativi: TAR Veneto, sentenze nn.114/2016, 119/2016, 753/2015, 811/2015, 128/2017, 130/2017 e TAR Lombardia - Brescia sez. II n. 1326 del 2015, nonché Cons. St., Sez. V, n. 2519/2016;

Richiamate altresì le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3778/2015, n. 4794/2015 e n. 4864/2015, del TAR Liguria n. 1230 del 2016, del TAR Lombardia sez. Brescia, sez II, n. 339 del 2017, n. 340 del 2017 e n. 341 del 2017;

Rammentato, infine, che la Corte di Giustizia, come rimarcato da Cons. St. parere n. 33/2015 e da TAR Bolzano sentenza n. 31/2017, ha più volte specificato che restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi possono essere giustificate da esigenze imperative connesse all'interesse generale, come ad esempio la tutela dei destinatari del servizio e dell'ordine sociale, la protezione dei consumatori, la prevenzione della frode e dell'incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco medesimo (v. in tal senso, sentenza 24 gennaio 2013, nelle cause riunite C-186/11 e C-209/11, punto 23), con conseguente legittima introduzione, da parte degli Stati membri e delle loro articolazioni ordinamentali, di restrizioni all'apertura di locali adibiti al gioco, a tutela della salute di determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili in funzione della prevenzione della dipendenza dal gioco (interesse fondamentale, salvaguardato dallo stesso Trattato CE);

Considerato che gli altri articoli dell'allegato schema di regolamento (allegato n. 6) forniscono ulteriori norme per disciplinare adeguatamente le attività in argomento e ritenuto il regolamento di che trattasi meritevole di approvazione, attesa l'esigenza di dotarsi di un regolamento comunale in proposito;

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 14 del 1.4.2016 il Comune di Bernareggio ha aderito al "Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo";

Visti i verbali della Commissione Statuto e Regolamenti in data 2.3.2017 e 9.3.2017;

Visti:

- l'art. 118 della Costituzione;
- il D.lgs 267/2000 ed in particolare gli art. 3 e 50, comma 7;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Biella), contrari n.0, resi nelle forme di legge, essendo n. 17 i consiglieri presenti e n. 16 i votanti;

DELIBERA

1. **Di approvare** il "Regolamento comunale sulle sale giochi e sulla installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago" come sopra emendato il cui testo composto da n. 8 articoli è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale **(allegato n. 5)**;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Biella), contrari n.0, resi nelle forme di legge, essendo n. 17 i consiglieri presenti e n. 16 i votanti;

ULTERIORMENTE DELIBERA

1) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile.

Per tutti gli interventi in forma integrale di cui al presente verbale si rinvia al cd audio della seduta odierna depositato agli atti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Andrea Esposito

IL SEGRETARIO COMUNALE
Codarri Dott. Paolo

Documento firmato digitalmente